

SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA

(CM n.° 32, punto 3.1 del 14.03.2008)

“Le procedure per la valutazione finale degli alunni di scuola primaria sono disciplinate dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

Il passaggio e l’ammissione degli alunni della scuola primaria da una classe alla successiva avvengono sulla base della valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

*Dopo l’abrogazione dell’art. 145 del Testo unico in materia di istruzione, **il Consiglio di interclasse non ha più alcuna competenza in merito all’eventuale non ammissione di alunni alla classe successiva.***

*Il passaggio da un periodo didattico ad un altro avviene per scrutinio, rispettivamente al termine del **1° e del 3° anno, nonché al termine del 5° anno di corso** per il passaggio al primo periodo della scuola secondaria di I grado; è determinato a seguito di valutazione positiva oppure è diniegato in caso di valutazione negativa complessiva **con decisione assunta collegialmente ed a maggioranza dai docenti della classe.***

*L’ammissione alla classe successiva all’interno di un medesimo periodo didattico, al termine rispettivamente del **2° e del 4° anno di corso**, può essere diniegata esclusivamente **con decisione assunta collegialmente e all’unanimità dai docenti della classe, e solamente in casi eccezionali e con specifica motivazione.***

*Gli elementi di valutazione trimestrale/quadrimestrale desunti dal documento di valutazione, relativi **alle discipline, alle attività opzionali/facoltative e al comportamento**, costituiscono la base del giudizio finale di idoneità per il passaggio al periodo successivo o per l’ammissione alla classe successiva all’interno del medesimo periodo; tale giudizio viene certificato con l’apposito attestato allegato o inserito nel documento di valutazione.*

Gli scrutini finali avvengono, secondo un calendario fissato dal dirigente scolastico, alla presenza dei docenti di classe, ivi compresi il docente di sostegno, il docente specialista per l’insegnamento della lingua straniera e, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, il docente di religione.

Possono essere acquisite relazioni dedicate da parte del personale che in posizione di esperto o di docente esterno alla classe abbia svolto attività opzionale o integrativa.

Le sedute di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un docente della classe da lui delegato.”